

N° 8480/14 del 31/1/1977

LICENZA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

per essere autorizzato ad eseguire i lavori di costruzione di n. 26 alloggi per lavoratori agricoli in Brindisi - Frazione Tuturano - tra la Via Puccini e Via di P. di R.

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 17.11.1977. N-18;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Vista la Legge Urbanistica del 17 agosto 1942, N. 1117 e sue modificazioni ed integrazioni

Vista la Legge Comunale e Provinciale e le norme del Codice Civile in materia di edilizia

Visto il regolamento generale per l'Igiene del lavoro, approvato con R. D. 14-4-1927, n. 530;

concede il proprio

NULLA OSTA

L. 5.000

IL L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Che la validità della presente licenza edilizia è subordinata all'inizio dei lavori entro 1 anno dalla sua consegna. L'interessato pertanto dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori che sarà accertato con verbale dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato inizio dei lavori la data di consegna della presente licenza. L'interessato dovrà inoltre dare avviso per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale, perchè possa eseguire il controllo, appena la costruzione avrà superato il livello del piano stradale.
- 2) Che la durata dei lavori non superi i mesi 24 (Ventiquattro)=
- 3) Che il suolo pubblico da occupare e da recintare sia solo la parte prospiciente il fabbricato e per una profondità massima di metri. Qualora le pavimentazioni di detto suolo pubblico dovessero essere danneggiate o distrutte, il titolare della presente licenza è tenuto a ricostruirle.
- 4) Che nell'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature salvaguardata la pubblica incolumità e non venga intorciato per alcun motivo il pubblico transito.
- 5) Che vengono osservate tutte le Leggi e Regolamenti municipali in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne.
- 6) Che siano solvi e rispettati i diritti di terzi a norma del Codice Civile.